

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. ANNI SCOLASTICI 2013/2014 - 2015/2016.

1) - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente concessione è il servizio di trasporto degli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado site nel territorio del Comune di Bassano del Grappa.

Il servizio consiste nel trasportare gli alunni delle scuole interessate dalle loro abitazioni o dai centri di raccolta concordati con il Comune ai plessi scolastici frequentati e viceversa. Il servizio deve essere reso nei modi e nei tempi funzionali agli orari scolastici.

2) CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto, oggetto della presente concessione, non potrà essere sospeso o abbandonato, in quanto è da considerarsi di pubblico interesse.

Il Comune potrà sostituirsi al concessionario per l'esecuzione del servizio, anche attraverso l'affidamento ad altro soggetto, in caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore. Nel caso sopraindicato il Concessionario sarà tenuto al risarcimento delle spese, e potranno essere anche applicate nei suoi confronti eventuali sanzioni.

Il suddetto servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 L. 12.6.1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e s. m. ed integrazioni. Pertanto il concessionario dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

3) DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della presente concessione viene fissata in 3 anni scolastici e precisamente per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 eventualmente rinnovabili e/o prorogabili per un massimo di altri 3 anni scolastici nei limiti della normativa allora vigente.

Prima dell'inizio dell'anno scolastico l'Amministrazione Comunale avrà cura di comunicare al Concessionario i calendari di effettuazione del servizio.

Lo svolgimento del servizio avverrà secondo il calendario scolastico approvato dai competenti organi, compresi i giorni degli esami di fine anno.

Sarà cura del Concessionario rapportarsi con i Dirigenti scolastici per concordare le giornate di sospensione del servizio a seguito di vacanze, disposte in virtù dell'autonomia scolastica.

4) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è articolato di norma in sette linee, come esemplificate nell'allegato 1) "Elenco Linee" che fa parte integrante del presente capitolato. Gli itinerari, il chilometraggio, gli orari e l'articolazione dei percorsi **devono intendersi come indicativi e soggetti a variazioni in relazione alla richiesta dell'utenza interessata al servizio e dell'articolazione degli orari scolastici.**

Si allega inoltre, il seguenti allegato, che fa parte integrante del presente capitolato:

- Allegato 2) "Mappa percorsi" in cui indicativamente sono segnati i percorsi in una mappa stradale;

A titolo indicativo, il numero degli utenti per le sette linee, in base alle iscrizioni effettuate, per l'anno scolastico 2012/2013 è stato di 139. Si sottolinea che alcuni di tali utenti hanno utilizzato il servizio

anche parzialmente (solo andata o solo ritorno).

E' previsto che il concessionario garantisca minimo 35 prestazioni aggiuntive gratuite, per una percorrenza media di circa 10 Km a singola prestazione, comprensiva di viaggio di andata e ritorno, all'interno del territorio comunale. Tali prestazioni saranno a disposizione dell'Amministrazione per realizzare iniziative con le Scuole quali ad esempio: attività di educazione alimentare, visite mercato ortofrutticolo, visite fattoria didattica e centro cottura, educazione stradale, educazione ambientale o partecipazione a spettacoli teatrali ecc. Tali attività saranno realizzate compatibilmente con gli orari del servizio di trasporto scolastico.

E' prevista l'attivazione di un'ottava linea che servirà la Scuola Secondaria di I° grado J. Vittorelli, sede di Via G. Basso. Tale servizio sarà attivato possibilmente da Settembre 2013. e l'Amministrazione si attiverà con il Concessionario e l'Istituto scolastico per far coincidere gli orari scolastici per la sua realizzazione. L'istituzione di tale linea sarà da effettuarsi **senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione** qualora fosse possibile l'utilizzo di uno degli autobus che già effettua il servizio di trasporto scolastico.

Per ogni linea devono essere utilizzati uno o più scuolabus, anche diversi fra di loro, adatti al numero, all'età degli utenti ed idonei a transitare lungo i percorsi, al fine di consentire il rispetto delle norme di trasporto scolastico e degli orari stabiliti.

Il servizio settimanale per le scuole primarie e secondarie di primo grado è articolato o dal lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato, e dovrà comprendere i viaggi necessari per garantire il servizio stesso.

Nei giorni in cui l'attività scolastica viene svolta solamente nella fascia antimeridiana, il servizio si effettuerà in un viaggio al mattino e uno al termine delle lezioni.

Nei giorni in cui alcune classi effettuano il rientro pomeridiano, il servizio si effettuerà in un viaggio al mattino, un viaggio al termine delle lezioni antimeridiane e un viaggio al termine del rientro pomeridiano.

La raccolta degli studenti non potrà comunque avvenire prima delle ore sette antimeridiane.

La salita e la discesa degli studenti dovrà essere regolata in modo che dette operazioni avvengano ordinatamente senza incidenti, per i quali il Comune declina fin da ora ogni responsabilità.

Le variazioni di orari, percorsi e fermate richieste dal Concessionario devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale in relazione agli orari di inizio delle lezioni delle singole scuole.

Il Comune si riserva la facoltà di variare insindacabilmente i percorsi, gli orari e le fermate (soppressione o istituzione), in qualsiasi momento, con preavviso e senza oneri aggiuntivi.

Il numero delle fermate per la raccolta degli studenti potrà variare in aumento o diminuzione, in conseguenza del numero e della residenza degli studenti che usufruiscono, anno per anno, del servizio di trasporto scolastico.

La variazione della lunghezza del percorso, contenuta entro il 10% del chilometraggio annuo, sia in aumento che in diminuzione, non comporterà variazioni del corrispettivo annuo.

L'eventuale variazione in diminuzione o in aumento degli utenti non comporterà una modifica del corrispettivo mensile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di variare annualmente, con congruo preavviso, le linee mediante la soppressione o l'istituzione di linee, il corrispettivo mensile verrà rivisto in ragione dell'aumento o della diminuzione delle stesse in base ai maggiori o minori costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere sulla base di criteri oggettivi.

Di norma, l'Amministrazione prende in considerazione l'istituzione di nuove linee, o la loro riconferma, quando vi è una richiesta di minimo n. 15 utenti, che intendano per quanto possibile garantire un minimo di continuità.

E', inoltre, facoltà dell'Amministrazione, previo congruo preavviso, sospendere parzialmente il servizio stesso. Nel caso di sospensione parziale del servizio il corrispettivo mensile verrà rivisto in diminuzione, per tutta la durata della sospensione, in base ai minori costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere sulla base di criteri oggettivi.

E' facoltà dell'Amministrazione, previo congruo preavviso, sospendere totalmente il servizio nel qual caso il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa.

E' vietato il trasporto di persone diverse dagli alunni delle scuole o accompagnatori autorizzati.

Il Concessionario non potrà per nessuna ragione sospendere o interrompere il servizio.

5) CARATTERISTICHE DEI MEZZI

I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di trasporto scolastico (ad uso scuolabus).

Non potranno essere utilizzati in nessun caso veicoli che consentano il trasporto di passeggeri in piedi.

E' fatto divieto di sostituire i mezzi utilizzati per il servizio con altri di targa diversa se non con espressa autorizzazione del Comune preventivamente richiesta.

Almeno un mezzo deve essere abilitato al trasporto per persone diversamente abili.

6) MODIFICHE DI PERCORSO ED ORARIO PER EVENTI ECCEZIONALI, IMPEDIMENTI PER GRAVI MOTIVI

Quando, per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (neviccate, alluvioni ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.) il concessionario sia costretto a modificare il percorso o non possa espletare il servizio deve darne immediata comunicazione. Nei casi di sospensione od interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ipotesi l'ente potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la decadenza dalla concessione per fatto e colpa del concessionario.

Non sono ammessi percorsi diversi da quelli stabiliti, se non a seguito di espressa autorizzazione o per cause di forza maggiore (es. lavori stradali) che dovranno essere immediatamente comunicati agli uffici comunali. Parimenti non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quanto altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio. Sono a carico del concessionario i costi derivanti da percorrenze, estranee agli itinerari previsti, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi.

Nel caso in cui il concessionario non fosse, per gravi motivi, temporaneamente in grado di svolgere regolarmente il servizio, dovrà tempestivamente informare del fatto l'Amministrazione Comunale, provvedendo, altresì in accordo con la stessa, a proprie spese e senza alcun onere aggiunto per il Comune, ad assicurare comunque il servizio mediante soggetto autorizzato al trasporto di persone, i cui mezzi siano in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di trasporto scolastico.

7) IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE

L'importo stimato della concessione di cui trattasi, per l'intero triennio ammonta ad € 393.000,00 corrispondente a € 131.000,00 per anno scolastico, IVA esclusa.

L'importo, a base d'asta, è € 393.000,00 (IVA esclusa).

8) CORRISPETTIVO, REVISIONE PREZZI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il prezzo è relativo al servizio per l'intero anno scolastico, comprensivo di ogni onere e spesa, ordinaria e straordinaria per i mezzi di trasporto, personale addetto, accompagnatori, assicurazioni, ecc. ad esclusione della sola IVA di legge se dovuta; resta comunque sollevato il

Comune da ogni responsabilità nel caso di inconvenienti di qualsiasi genere.

Il corrispettivo del servizio s'intende fisso e invariabile per tutto l'anno scolastico 2013/2014. L'adeguamento ISTAT dei prezzi al consumo per la famiglie verrà riconosciuto dopo il primo anno di gestione e quindi a partire dall'anno scolastico 2014/2015, prendendo come riferimento il mese di luglio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

La variazione della lunghezza del percorso, contenuta entro il 10% del chilometraggio annuo, sia in aumento che in diminuzione, non comporterà variazioni del corrispettivo annuo.

Le variazioni in diminuzione o in aumento degli utenti non comporteranno una modifica del corrispettivo mensile.

Le variazioni dei percorsi, degli orari e delle fermate (soppressione o istituzione) effettuate dall'Amministrazione non comporteranno oneri aggiuntivi.

Nel caso in cui il Comune decida la soppressione o l'istituzione di linee il corrispettivo mensile verrà rivisto in ragione dell'aumento o della diminuzione delle stesse in base ai maggiori o minori costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere sulla base di criteri oggettivi.

Nel caso, invece, di sospensione parziale del servizio, il corrispettivo mensile verrà rivisto in diminuzione, per tutta la durata della sospensione, in base ai minori costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere sulla base di criteri oggettivi.

Nell'ipotesi di sospensione totale del servizio, preceduta da congruo preavviso, il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa.

Il concessionario riscuoterà direttamente gli abbonamenti per la frequenza del servizio a carico dell'utenza, secondo i criteri e le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, che vengono periodicamente valutati e aggiornati.

Il Comune riconoscerà al Concessionario la differenza tra l'importo annuale offerto in sede di gara e l'importo annuale degli abbonamenti emessi agli utenti.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.

La durata di ogni annualità scolastica è pari a dieci mesi.

L'Amministrazione corrisponderà al Concessionario mensilmente la differenza tra:

- il corrispettivo risultante dall'aggiudicazione diviso in 30 (trenta) rate posticipate di pari importo oltre IVA se dovuta e
- l'importo degli abbonamenti emessi agli utenti nel mese considerato.

Ogni fattura dovrà essere corredata di un riepilogo analitico degli abbonamenti emessi con indicazione dei nominativi, dell'importo e tipologia.

La fattura suddetta sarà emessa il mese successivo a quello di riferimento.

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni avverrà, previa verifica dell'effettività e regolarità delle prestazioni, in termini di qualità, quantità, tempestività, ecc. e nel rispetto delle modalità specificate nel presente capitolato. Per questa verifica il Comune di Bassano del Grappa si riserva almeno 30 giorni di tempo dalla data di ricezione della fattura e precisa che l'acquisizione del Durc rientra tra le verifiche per attestare la regolarità della prestazione.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla suddetta verifica delle prestazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni circa l'ammontare.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Bassano del Grappa annualmente entro il 31 dicembre un canone di concessione del servizio corrispondente a euro dieci (€ 10,00).

Il Comune si riserva la possibilità di variare il complesso delle prestazioni in concessione in aumento o in diminuzione fino al 20%, in relazione all'andamento e alle necessità del servizio.

9) ONERIA CARICO DEL CONCEDENTE

Sono a carico del concedente:

1. La determinazione dei criteri e delle modalità per il calcolo degli abbonamenti per gli utenti del servizio;
2. Il versamento al concessionario del servizio l'importo dovuto secondo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale;
3. L'individuazione della figura incaricata dell'attività di controllo, verifica e monitoraggio del servizio e del coordinamento tra concessionario ed Amministrazione Comunale, il cui costo è a carico del Concedente.

10) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a gestire, in nome proprio e per conto dell'Amministrazione Comunale, il servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative statali, regionali e nel rispetto delle norme comunali, nonché attenersi agli atti di gara e all'offerta economica presentate in sede di gara.

Compete al Concessionario la gestione integrale del servizio secondo quanto previsto negli atti di gara e nel contratto di concessione ed in particolare:

1. è tenuto a procurarsi, con oneri a proprio carico, ogni licenza, permesso, autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento dell'attività oggetto del presente capitolato;
2. oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, il concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalla normativa che regola il settore;
3. è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc...), nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate;
4. gli autobus dovranno trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere o, comunque, alla capacità di trasporto indicata sulla carta di circolazione, in ogni caso non è consentito il trasporto di passeggeri in piedi;
5. gli automezzi sicuri e confortevoli dovranno essere in regola con tutte le disposizioni vigenti sul trasporto collettivo, ed almeno un automezzo deve essere abilitato al trasporto per persone diversamente abili;
6. è tenuto a fornire ogni dato utile al referente dell'Amministrazione per svolgere la sua attività di controllo, verifica e monitoraggio.

Il concessionario dovrà dichiarare prima della sottoscrizione del contratto o comunque prima dell'avvio del servizio, se questo avviene in pendenza della sottoscrizione del contratto, nel termine comunicato dall'Ufficio stesso, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, quanto segue:

- indirizzo, numero di telefono e telefax della sede, unitamente al nominativo del responsabile del servizio che dovrà essere telefonicamente raggiungibile dalle ore 7,00 alle ore 18,00;
- autorizzazione di esercizio;
- carte di circolazione dei mezzi impiegati;
- polizze assicurative dei mezzi impiegati;
- patenti di guida dei conducenti e dei certificati di abilitazione professionale (CAP);

- dichiarazione che i conducenti sono legati al concessionario da un rapporto di lavoro regolato con apposito contratto di lavoro di categoria, previa attestazione della regolarità contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

Il concessionario è tenuto inoltre a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione a quanto sopra indicato.

Nel caso in cui il concessionario, a seguito di verifiche, risultasse sprovvista di tali requisiti e non in regola con le norme che lo disciplinano, l'affidamento verrà revocato immediatamente senza che lo stesso abbia nulla a che pretendere dal Comune.

11) RESPONSABILITA'

Il concessionario è responsabile sia civilmente che penalmente, di tutti i danni per qualsiasi motivo arrecati a persone animali e cose derivanti dall'esecuzione del contratto. In conformità alle disposizioni del codice civile, il concessionario sarà tenuto al risarcimento dei danni anche se arrecati da propri dipendenti e/o collaboratori sollevando da ogni spesa e responsabilità l'Amministrazione Comunale.

Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto della concessione il Concessionario dovrà essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni a persone e cose con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 che dovrà comprendere la copertura di infortunio in salita e in discesa di tutti i trasportati.

A tale scopo non assume alcuna rilevanza che le persone siano o meno state ammesse al servizio. Lo stesso concessionario dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto (all'andata e/o ritorno), anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno.

Per le responsabilità del concessionario si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal concessionario sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente.

12) OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E CONTRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Il concessionario è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia fiscale, di prevenzione ed assicurazione sugli infortuni sul lavoro nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.) anche risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

Lo stesso è tenuto altresì al pagamento dei contributi previdenziali, assicurativi e fiscali posti a carico del datore di lavoro e si impegna nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.

In ogni caso il Comune di Bassano del Grappa è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.

13) PERSONALE

Il concessionario dovrà gestire il servizio con sufficiente personale. E' fatto obbligo comunicare all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio del servizio, e prima di ogni variazione successiva, i nominativi degli autisti addetti abitualmente al trasporto che dovranno essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP). Tutto il personale dovrà

mantenere, vista la delicatezza dell'utenza trasportata in quanto trattasi di bambini dai 6 ai 13 anni, un contegno riguroso e corretto. Dovranno essere evitati in particolare discussioni, diverbi e quanto altro possa generare conflitti fra gli utenti, i genitori dell'utenza e l'autista. Ogni richiesta o reclamo da parte dell'utenza andrà inviata al competente ufficio.

Il Comune potrà pretendere l'immediata sostituzione dei conducenti che a proprio insindacabile giudizio non osservino siffatto contegno o siano abitualmente trascurati nel servizio, usino un linguaggio scorretto o riprovevole o che offrano scarsa affidabilità.

14) DEPOSITO CAUZIONALE

L'aggiudicatario è tenuto a versare una cauzione, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali. Tale cauzione è costituita da una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa). Detta garanzia potrà essere o una fideiussione bancaria o assicurativa.

Qualora sia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da Intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 385/93, essa deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'operatività a semplice richiesta scritta della stazione concedente entro 15 giorni e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Comunale, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Inoltre, il Concessionario avrà l'obbligo di adeguare proporzionalmente la cauzione definitiva, nel caso di eventuale affidamento del servizio successivamente alla scadenza del contratto di concessione o di eventuale attivazione di opzioni contrattuali.

15) CONTROLLI

Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, sui mezzi in servizio o anche presso la sede del concessionario, controlli ed ispezioni a mezzo di proprio personale o di personale da questi autorizzato.

Il concessionario acconsente a far viaggiare sui propri scuolabus, qualora il Comune lo ritenga opportuno, del personale addetto alla sorveglianza.

I dipendenti del Comune, all'uopo autorizzati, hanno libero accesso e percorso sui mezzi adibiti al trasporto. Il concessionario e gli autisti hanno l'obbligo di ottemperare alle loro richieste di informazioni.

16) INADEMPIENZE CONTRATTUALI GRAVI – DECADENZA E RINUNCIA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di dichiarare unilateralmente decaduta la concessione, con tutte le conseguenze che questo comporta, nel caso in cui si verificano inadempienze contrattuali gravi, che pregiudichino il corretto e puntuale svolgimento del servizio oggetto della concessione.

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso di ordinare l'immediata sospensione del servizio nel caso si verificassero violazioni che, protratte, possano arrecare pregiudizio ai fruitori del servizio stesso.

La contestazione della grave inadempienza dovrà avvenire al concessionario a mezzo lettera raccomandata AR o PEC e il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 3 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata o della PEC.

In particolare si ha decadenza della concessione allorquando il concessionario:

1. venga a perdere i requisiti di idoneità (in tal caso la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato);
2. sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del concessionario di uno o più servizi affidati, senza giustificato motivo;
3. comportamento scorretto persistente degli autisti/accompagnatori nei confronti degli utenti;
4. l'impiego di personale privo dei requisiti tecnico professionali idonei per effettuare il servizio richiesto;
5. continua ed ingiustificata violazione degli orari e dei percorsi concordati con i responsabili dei servizi;
6. perdita in capo al Concessionario del requisito di idoneità alla professione di trasportatore di passeggeri su strada prescritto dalla legge;
7. qualora il Concessionario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
8. qualora il Concessionario con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile;
9. qualora il Concessionario non ottemperi agli obblighi stabiliti nel presente capitolato in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio;
10. qualora il Concessionario non osservi le disposizioni impartite dall'Amministrazione in ordine alla procedura da seguire in caso di sinistri definita dal presente capitolato.

Nelle ipotesi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 la decadenza della concessione deve essere preceduta da due successive diffide intimare al concessionario ed è esecutiva dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida per ottemperare alle prescrizioni imposte.

In caso di fallimento del concessionario del servizio e di sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali, potrà aversi la decadenza dalla concessione.

Nel caso di decadenza della concessione o di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultima da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 180 giorni, l'Amministrazione Comunale incamererà per intero l'importo oggetto della polizza fidejussoria di cui all'art. 14 del presente Capitolato, e si riserverà la facoltà di richiedere il risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento.

Nel caso di decadenza della concessione o di rinuncia da parte del Concessionario, il Concedente si riserva anche la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della concessione. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Il Comune potrà rinunciare alla concessione unilateralmente, per ragioni di pubblico interesse, in qualsiasi momento.

In tal caso il concessionario avrà diritto di percepire esclusivamente il prezzo relativo alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione della rinuncia da formalizzare a mezzo di lettera raccomandata o PEC, senza alcuna qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo da parte del concessionario.

Il Comune inoltre potrà rinunciare alla concessione, con preavviso di tre mesi, nel caso in cui non ci sia disponibilità adeguata di fondi a Bilancio.

17) PENALITA'

Le irregolarità e le inadempienze riscontrate saranno contestate per iscritto.

Salvo i casi di decadenza della concessione previsti dal precedente articolo, l'Amministrazione Comunale stabilisce una penale giornaliera per le seguenti tipologie di inadempienze:

- per ogni corsa non effettuata o effettuata con ritardo tale da compromettere la funzionalità del servizio, salvo che la mancata o ritardata effettuazione non dipenda da forza maggiore non imputabile in alcun modo al concessionario incaricato: Euro 200,00;
- per ogni giornata di utilizzo di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati: Euro 300,00.

L'applicazione della penalità di cui sopra non esclude la possibilità per l'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento di ulteriori danni.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Amministrazione Comunale il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente previsti nell'elenco ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

Potranno essere applicate in tali casi sanzioni da Euro 200,00 a Euro 500,00 rapportate alla gravità dell'inadempienza.

Il Comune fa pervenire per iscritto al Concessionario le osservazioni e le contestazioni dell'eventuale infrazione, il Concessionario entro otto giorni dal ricevimento delle osservazioni e contestazioni fa pervenire al Concedente le proprie giustificazioni. Il Comune entro 5 giorni decide in merito e risponde se accoglie o meno le giustificazioni. Nel caso di assenza di giustificazioni o di non accoglimento delle stesse l'Amministrazione applica le penali previste dal presente articolo con comunicazione scritta notificata o inviata con A.R. o PEC. Il pagamento della penale non esonera il Concessionario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

L'ammontare della penale comminata sarà trattenuta sul primo rateo in scadenza.

18) DIVIETO DI CESSIONE E APPALTO DEL SERVIZIO

Sono vietati al Concessionario la cessione e l'appalto, anche parziale, del contratto di concessione, nonché la sua subconcessione o subappalto anche parziale, sotto pena dell'immediata decadenza della concessione e incameramento della polizza fidejussoria.

19) DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO E SEDE OPERATIVA

Per tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extragiudiziali, il concessionario elegge domicilio legale a Bassano del Grappa.

La sede operativa deve essere situata o attivata nel raggio di 10 Km. dal territorio comunale (calcolati sulla base del percorso stradale), con presenza effettiva di un responsabile da contattare in caso di emergenze e comunicazioni.

20) CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra il Comune e il concessionario in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con il presente contratto, competente a giudicare sarà il Foro di Bassano del Grappa.

21) CONTRATTO E SPESE

Il concessionario dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, entro il termine fissato dall'Ufficio competente, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ogni documentazione che l'ufficio stesso richiederà ai fini della stipula del contratto.

La stipula del contratto avverrà per atto pubblico amministrativo.

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. Sono parimenti a suo carico le spese di registrazione, di quietanza, di copie e di scrittura.

22) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della D. Lgs. 196/2003 il Comune di Bassano del Grappa, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori e alle rispettive famiglie, designa il concessionario del servizio responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

Il concessionario del servizio procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione e in particolare:

- deve trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio in concessione;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio;
- non può comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso, se non esclusivamente per finalità istituzionali;
- non può conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di concessione.

Il Concessionario è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della normativa.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio il Concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. Il Concessionario si impegna a fornire al Comune copia dell'eventuale documento programmatico sulle misure di sicurezza da essa adottato in relazione alla gestione dei dati personali per le proprie attività, se tenuto all'adozione del documento programmatico sulle misure di sicurezza stesso.

Il Concessionario si impegna a rendere noto, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione, il Responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto stesso.

Resta inteso che competono al Concessionario i diritti di cui al Titolo II del Decreto Lgs.vo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia a quanto stabilito dalla normativa prevista dal Decreto Lgs.vo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento comunale che disciplina la materia.

23) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

24) OSSERVANZA DEL CONTRATTO E NORME FINALI

Il concessionario si impegna all'osservanza di tutte le clausole del presente capitolato. Per quanto non previsto, le parti fanno inoltre riferimento alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni dettate dal Codice Civile per la disciplina dei contratti di trasporto, nonché a quanto previsto dal bando di gara e dal disciplinare di gara